

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 79-8131

Erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di prodotti dietetici per la malattia celiaca - Recepimento ed applicazione D.M. 10 Agosto 2018.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che la Legge n. 123 del 4.7.2005 definisce le norme per la protezione dei soggetti affetti da celiachia e stabilisce gli interventi di carattere generale per il loro normale inserimento nella vita sociale.

Rilevato che il D.M. 4.5.2006 stabilisce i tetti di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine di cui all'art. 4 della Legge 123/2005.

Vista la D.G.R. n. 127-3648 del 2.8.2006 con la quale è stato recepito il citato D.M. 4.5.2006 "Limiti massimi di spesa per erogazione prodotti senza glutine".

Vista la D.G.R. n. 7-5661 del 10.04.2007, con la quale sono stati ridefiniti i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine ed è stata eliminata la disparità di rimborso tra pazienti maschi e pazienti femmine, stabilendo un unico tetto di spesa mensile relativamente alla fascia d'età adulta, pari a euro 120,00 mensili.

Vista la D.G.R. n. 7-6807 del 10.9.2007 con la quale, fra l'altro, si è stabilito che, a decorrere dal 1.1.2008, l'ammontare del tetto di spesa mensile debba essere ripartito in quattro buoni mensili di egual valore.

Vista la nota della Direzione Sanità, prot. n. 8783/20.13 del 11.12.2007, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità di utilizzo dei buoni cartacei.

Preso atto della circolare della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, prot. n. 0013930-P del 06/04/2018, avente ad oggetto *Chiarimenti circa l'applicazione del DM 4 maggio 2006 Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"*, nella quale si evidenzia che "i limiti di spesa sono stati calcolati sulla base dei prezzi al chilogrammo rilevati al consumo, comprensivi della quota relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)".

Vista la D.G.R. n. 41-7098 del 22.6.2018, con la quale si precisa che, a partire dal 30.6.2018, i tetti di spesa autorizzati per l'acquisto di alimenti privi di glutine a carico del SSN sono da considerarsi onnicomprensivi anche della quota relativa all'IVA.

Visto che, con la medesima Deliberazione, viene dato mandato ai competenti Settori della Direzione Sanità della Regione Piemonte di adottare gli atti necessari all'attivazione del rilascio delle autorizzazioni dematerializzate per l'acquisto di alimenti privi di glutine a carico del Servizio Sanitario.

Preso atto che la D.D. della Direzione Sanità n. 430 del 27.6.2018 ha, pertanto, istituito il buono dematerializzato, prevedendo, eccezionalmente, nei casi indicati dal sub allegato A/6bis, e previa valutazione della ASL di residenza, la possibilità di rilascio di buoni cartacei non dematerializzati, secondo la modalità in uso fino alla attivazione della procedura dematerializzata.

Preso atto del D.M. 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 – serie Generale del 28 agosto 2018, ad oggetto "Limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»", che:

- all'art. 2, definisce le categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci;
- all'art. 3, aggiorna i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine;
- all'articolo 4, commi 1 e 2, prevede la seguente norma transitoria: *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1.*

Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui al comma 1 le regioni provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal presente decreto”.

Preso atto che i limiti di spesa di cui all’art. 3 del sopra citato Decreto, recepiti con il presente provvedimento, sono quelli riportati nella seguente tabella:

Fasce di eta'	Limite mensile maschi (€)	Limite mensile femmine (€)
6 mesi – 5 anni	56	
6 - 9 anni	70	
10 - 13 anni	100	90
14 - 17 anni	124	99
18 - 59 anni	110	90
≥ 60 anni	89	75

Evidenziata la necessità da parte della Regione Piemonte di definire il valore di ognuno dei quattro buoni mensili per le forniture con modalità non dematerializzata di cui alla citata D.G.R. n. 7-6807, come rappresentato nella tabella sottostante:

Fasce di eta'	Limite mensile maschi (€)	Limite mensile femmine (€)
6 mesi – 5 anni	14	
6 - 9 anni	17,50	
10 - 13 anni	25	22,50
14 - 17 anni	31	24,75
18 - 59 anni	27,50	22,50
≥ 60 anni	22,25	18,75

Preso atto che l’aggiornamento del Registro Nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN di cui al D.M. 8.6.2001, come modificato dal D.M. 16.5.2016, è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 sul portale del Ministero della Salute.

Considerato, in particolare, che con tale aggiornamento la sezione degli “Alimenti senza glutine” specificatamente formulati per celiaci è stata conformata alle disposizioni di cui all’art. 2 del D.M. 10.8.2018 per quanto concerne le categorie di alimenti erogabili.

Rilevata, inoltre, la necessità di informare in modo puntuale tutti gli assistiti interessati ed i punti di erogazione autorizzati alla vendita di alimenti privi di glutine per conto del SSN in merito alla data di entrata in vigore dei nuovi tetti e del nuovo Registro Nazionale dei prodotti erogabili, prevedendo per la divulgazione il coinvolgimento delle ASL e dell’Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle D’Aosta (AIC Piemonte Vda).

Considerato che, ai fini di dare attuazione alle predette modifiche apportate al regime dei tetti di spesa e al citato Registro, occorre porre in essere specifici interventi sulla piattaforma regionale di cui alla D.D. n. 430 del 27.6.2018, che richiedono necessariamente un periodo di adeguamento tecnico.

Ritenuto, pertanto, di individuare il 1° gennaio 2019 quale data per l’avvio dell’applicazione uniforme delle modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificatamente formulati per celiaci con il rispetto dei nuovi limiti di spesa di cui al D.M. 10.8.2018, nonché dell’aggiornamento del registro nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN, pubblicato il 24 ottobre 2018 sul portale del Ministero della Salute.

Considerato, infine, che la definizione dei nuovi tetti di spesa per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario di prodotti dietetici per la malattia celiaca, come definiti dalla presente Deliberazione, comporta la revoca della D.G.R. n. 127-3648 del 2.8.2006 e della D.G.R. n. 7-5661 del 10.4.2007, modificate sul punto dalla D.G.R. n. 41-7098 del 22.6.2018.

Preso atto che il presente provvedimento è stato condiviso con l'Associazione Italiana Celiachia Piemonte e Valle d'Aosta, nella persona del Presidente.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la Legge n. 123 del 4.7.2005;

visto il D.M. 4.5.2006;

visto il D.M. 10.8.2018;

vista la D.G.R. n. 127-3648 del 2.8.2006;

vista la D.G.R. n. 7-5661 del 10.4.2007;

vista la D.G.R. n. 7-6807 del 10.9.2007;

vista la D.G.R. n. 41-7098 del 22.6.2018;

vista la D.D. della Direzione Sanità n. 430 del 27.6.2018;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di recepire quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2018 in tema di limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine a far data dal 1° gennaio 2019;

- di stabilire, in conformità al D.M. 10 agosto 2018, che i tetti massimi di spesa per l'erogazione a carico del SSN tramite procedura dematerializzata di prodotti dietetici senza glutine, comprensivi della quota relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), sono i seguenti:

<i>Fasce di età'</i>	<i>Limite mensile maschi (€)</i>	<i>Limite mensile femmine (€)</i>
6 mesi – 5 anni	56	
6 - 9 anni	70	
10 - 13 anni	100	90
14 - 17 anni	124	99
18 - 59 anni	110	90
≥ 60 anni	89	75

- di definire sulla base dei tetti di spesa di cui al punto precedente il valore, comprensivo dell'IVA, di ognuno dei quattro buoni mensili per le forniture con modalità non dematerializzata, di cui alla citata D.G.R. n. 7-6807, come rappresentato nella tabella sottostante:

<i>Fasce di età'</i>	<i>Limite mensile maschi (€)</i>	<i>Limite mensile femmine (€)</i>
6 mesi – 5 anni	14	
6 - 9 anni	17,50	
10 - 13 anni	25	22,50
14 - 17 anni	31	24,75

18 - 59 anni	27,50	22,50
≥ 60 anni	22,25	18,75

- di prendere atto dell'aggiornamento del Registro Nazionale di cui al D.M. 8.6.2001, come modificato dal D.M. 16.5.2016, per la sezione degli "Alimenti senza glutine" specificamente formulati per i soggetti celiaci, stabilendo quale data di applicazione il 1° gennaio 2019;
 - di revocare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, per le ragioni in premessa esplicitate, la D.G.R. n. 127-3648 del 2.08.2006 e la D.G.R. n. 7-5661 del 10.04.2007 e s.m.i.;
 - di dare atto che il presente provvedimento non presenta oneri per il bilancio regionale
- Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)